

## ***Servizio novità***

### ***Sezioni unite penali, sentenza n. 31669 del 2016***

**REATO - REATO CONTINUATO - PENA** - Recidiva reiterata - Giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti - Applicazione del limite minimo di aumento di pena previsto dall'art. 81 quarto comma, cod. pen. - Obbligatorietà.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma 4, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti.

*(Sez. U, n. 31669 del 23 giugno 2016, dep. 21 luglio 2016, Presidente G. Canzio, Relatore L. Ramacci)*